COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30 giugno 2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Servizio di Polizia Rurale
Art.2 – Oggetto del Regolamento
Art.3 – Ambito di applicazione
Art.4 – Organi preposti al servizio di Polizia Rurale
Art.5 – Ordinanze

TITOLO II – PASCOLO

Art.6 – Regolamentazione del pascolo itinerante
Art.7 – Attraversamento del territorio con mandrie e greggi
Art.8 – Pascolo su beni demaniali
Art.9 – Pascolo su aree di tutela ambientale
Art.10 – Allevamento allo stato brado
Art.11 – Pascolo in ore notturne
Art.12 – Apiari e alveari

TITOLO III – FOSSI, CANALI DI SCOLO E ACQUE PIOVANE

Art.13 – Libero deflusso delle acque
Art.14 – Dilavamento dei terreni, prevenzione ed interventi
Art.15 – Spurgo dei fossi e dei canali
Art.16 – Canali ed altre opere consortili
Art.17 – Piantagioni arboree a ridosso di corpi idrici e aree di pertinenza
Art.18 – Divieti su acque pubbliche
Art.19 – Tombinatura dei fossi
Art.20 – Chiusura dei fossi (tombatura)
Art.21 – Costruzione di nuovi fossi e canali e relativa manutenzione

TITOLO IV – VIABILITA' RURALE

Art.22 – Definizioni
Art.23 – Consistenza della viabilità rurale
Art.24 – Strade vicinali ed interpoderali: obblighi dei frontisti
Art.25 – Diritto di passaggio
Art.26 – Accessi e diramazioni
Art.27 – Costruzione e manutenzione di passerelle e ponticelli
Art.28 – Aratura e lavorazioni agricole ai bordi delle strade
Art.29 – Spigolature

TITOLO V – MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art.30 – Movimenti di terra
Art.31 – Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli
Art.32 – Accorpamento di fondi agricoli
Art.33 – Realizzazione di impianti irrigui ed irrigazione
Art.34 – Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee

TITOLO VI – ATTIVITA' AGRICOLA

Art.35 – Aratura degli stocchi
Art.36 – Distanze dai confini di colture erbacee ed arboree
Art.37 – Impiego di prodotti fitosanitari
Art.38 – Aspersione di esche avvelenate

TITOLO VII – VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art.39 – Vendita diretta di prodotti agricoli

TITOLO VIII – CONCIMAIE, SPARGIMENTO DI LIQUAMI E SOSTANZE ORGANICHE

Art.40 – Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

TITOLO IX – MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art.41 – Norme per la prevenzione, controllo e diffusione della "zanzara tigre"
Art.42 – Norme per la lotta alla "processionaria"

TITOLO X – ANIMALI DOMESTICI E SELVATICI

Art.43 – Denuncia di malattie infettive e diffusive degli animali
Art.44 – Accertamento della causa di morte
Art.45 – Seppellimento di animali morti da reddito
Art.46 – Mezzi di trasporto di spoglie animali
Art.47 – Cremazione, trasformazione industriale, infossamento
Art.48 – Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali
Art.49 – Igiene delle stalle
Art.50 – Vaccinazione e profilassi degli animali domestici
Art.51 – Cani da guardia
Art.52 – Custodia e detenzione di cani o altri animali
Art.53 – Circolazione dei cani o di altri animali in fondi pubblici o aperti al pubblico
Art.54 – Cattura di cani ed altri animali
Art.55 – Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui
Art.56 – Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare
Art.57 – Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
Art.58 – Divieto di attivazione di allevamenti
Art.59 – Ricoveri per animali: igiene delle costruzioni
Art.60 – Ricoveri per animali: letamai
Art.61 – Ricoveri per animali: abbeveratoi
Art.62 – Ricoveri per animali: foraggi e insilati
Art.63 – Igiene delle stalle
Art.64 – Allevamento animali: industria insalubre
Art.65– Norme per il controllo e la proliferazione dei volatili

TITOLO XI – POLIZIA FORESTALE

Art.66 – Definizioni
Art.67 – Diminuzione della superficie boscata
Art.68 – Modalità di ceduazione e taglio nelle superfici boscate e nelle siepi
Art.69 – Recisione di rami protesi e terreni incolti
Art.70 – Pulizia di marciapiedi e cunette

TITOLO XII – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Art.71 – Sanzioni e provvedimenti
Art.72 – Ordinanze sindacali e dirigenziali

TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.73 – Abrogazioni e disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il servizio di Polizia Rurale

1.Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune, per l'esercizio dell'attività rurale nell'interesse della collettività, per la tutela del territorio, dell'ambiente e degli insediamenti abitativi umani in sintonia con i lavoratori del settore, perseguendo i principi dello sviluppo sostenibile e dell'incremento della biodiversità delle colture agricole.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento, adottato in base alla potestà regolamentare prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio del Comune di Udine.

2.Per tutto ciò non contemplato nel presente regolamento vanno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione e del Comune vigenti in materia.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1.Salvo non sia diversamente stabilito, il presente regolamento si applica di norma nelle aree ubicate al di fuori della zona urbana del Comune di Udine.

Art. 4 – Organi preposti al servizio di Polizia Rurale

1.Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Udine, ed è svolto dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. a norma delle vigenti disposizioni.

2.Le segnalazioni relative all'inosservanza del presente regolamento possono essere effettuate anche da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza, manutenzione e conservazione del patrimonio comunale.

3.Al fine di perseguire comportamenti rispettosi della tutela dell'ambiente, l'Amministrazione Comunale promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela del patrimonio naturalistico ambientale.

Art. 5 – Ordinanze

1.Le ordinanze in materia di Polizia Rurale, emanate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000, nonché quelle emanate da Dirigenti/Responsabili di ufficio/servizi ai sensi dell'art. 107 del predetto decreto legislativo, debbono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II

PASCOLO

Art. 6 – Regolamentazione del pascolo itinerante

1.Il pascolo degli animali, inteso come l'atto di lasciarli liberamente circolare e cibarsi in un determinato tratto di terreno, è subordinato al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del Regolamento Europeo di cui al Decreto Legislativo n. 136 del 05.08.2022. I proprietari e/o conducenti di greggi con specie ovine e caprine che intendono esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovranno essere in possesso di uno speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza, nel quale, oltre all'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Restano valide le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 134/2022 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53) e nel DM 7 marzo 2023 (Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali).

2.Potranno muoversi per ragioni di pascolo solo gli animali forniti del relativo nullaosta rilasciato dal Servizio veterinario.

3. Il transito sul territorio Comunale è autorizzato previa comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale ove non ostino motivi di Polizia veterinaria.

4.Senza il consenso scritto da parte del proprietario del fondo, da esibirsi ad ogni richiesta degli accertatori preposti al controllo, il pascolo su terreno altrui è vietato in qualsiasi giorno dell'anno.

5.I proprietari/conducenti dei greggi provenienti da fuori Comune, devono presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel territorio Comunale, ove non ostino motivi di polizia veterinaria.

6.Al fine di prevenire il diffondersi di malattie infettive e/o infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio che si compone di due parti, l' una a tatuaggio recante la sigla IT + Codice ISTAT del Comune + n. ASS competente per territorio, da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in materiale plastico di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero indelebile, la sigla della Provincia ed il numero progressivo.

7.I proprietari e/o conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e debbono ottemperare a quanto previsto nelle leggi forestali.

8.Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione da parte dell'AsuFC, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di

provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, qualora non sia disponibile provvedere ad altro pascolo nella zona, con relativi oneri a carico del contravventore.

9.Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato, verrà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

Art. 7 – Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1.Nel percorrere le vie comunali o vicinali, le mandrie di qualsiasi specie dovranno essere condotte da almeno un guardiano fino ad un numero di cinquanta capi, e da almeno due guardiani per un numero superiore di capi. Gli animali non potranno sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie in transito e di qualsiasi dimensione dovranno essere precedute da almeno un guardiano e seguite da almeno un altro. dotati di dispositivi di segnalazione accesi che ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs n. 285/92 (Codice della strada) proiettino in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposti in modo che risultino visibili sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

2.Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono avere cura nell'impedire agli animali di muoversi liberamente ove da tali movimenti ne possano derivare molestie o timori o danni alle persone, alle proprietà limitrofe, alle strade o comunque in modo tale da non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà della carreggiata.

Art. 8 – Pascolo su beni demaniali

1.Fatto salvo quanto prescritto dall'art.134, lettera e) del Regolamento di polizia idraulica, R.D. 8 maggio 1904, n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali e comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco (se trattasi di fondi comunali) o dell'Autorità competente (se trattasi di fondi demaniali).

Art. 9 – Pascolo su aree di tutela ambientale

1.E'fatto divieto di pascolo con greggi o di allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree eventualmente classificate di tutela ambientale, se presenti nel territorio.

2.In deroga al comma precedente, è consentito l'attraversamento delle predette aree entro 48 ore dall'ingresso nel territorio comunale.

Art. 10 – Allevamento allo stato brado

1.E'consentito l'allevamento allo stato brado solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga o lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori in altezza a ml. 1,50 per equini e bovini e a ml. 1,00 per le altre specie consentite.

Art. 11 – Pascolo in ore notturne

1.Il pascolo durante le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) è permesso solamente in fondi chiusi da recinti fissi, come descritti nel precedente articolo.

Art. 12 – Apiari e alveari

1.Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 ml. nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 ml. nelle altre direzioni rispetto:

- alle strade di pubblico transito;
- ai confini della proprietà.

2.L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, così come previsto dalla L.R. 18 marzo 2010, n. 6

3.La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non sanzionate da norme specifiche o superiori, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 300,00**.

TITOLO III

Fossi, canali di scolo e acque piovane

Art. 13 – Libero deflusso delle acque

1.I proprietari dei fondi su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque né apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523). I proprietari dei fondi superiori non possono rendere più gravoso il deflusso naturale verso il fondo inferiore.

2.I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

3.E'vietata l'esecuzione di qualunque opera tale da recare danni agli edifici, ai terreni vicini ed alle strade.

4.Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, i canali ed i corsi d'acqua tra confini di proprietà private e tra privati e sede stradale, in modo tale da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

5.La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 100,00** ed un massimo di **€ 600,00**.

6.In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 14 – Dilavamento dei terreni, prevenzione ed interventi

1.E'fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso l'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture etc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo dei pendii, adeguate opere di scolo delle acque etc.) secondo la buona pratica agronomica.

2.La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 300,00**.

Art. 15 – Spurgo dei fossi e dei canali

1.Ai proprietari ed ai conduttori di terreni soggetti a servitù di scolo o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2.I fossi delle strade comunali e rurali devono essere oggetto di manutenzione periodica, a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi.

3.In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

4.I proprietari ed i conduttori devono provvedere affinché i fossi in questione non vengano ostruiti da rami, residui vegetali e quant'altro proveniente dalla proprietà privata. I fossi di proprietà privata prospicenti sulle strade pubbliche o di uso pubblico, devono essere mantenuti in condizioni di efficienza a cura e spese dei proprietari e dei conduttori.

5.Nel caso in cui i fossi risultino solo parzialmente di proprietà privata, in quanto il confine tra la stessa e la proprietà pubblica corra lungo il fosso, ai frontisti compete la manutenzione della ripa di proprietà.

6.Nel caso di terreni in pendenza le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, ove già non esistesse, allo scavo di adeguate dimensioni di un fosso parallelo alla strada; per l'esecuzione delle opere, i proprietari o i conduttori dei fondi, dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni di natura urbanistica necessarie e conformarsi ad eventuali prescrizioni.

7. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

8.La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 200,00** ed un massimo di **€ 1.200,00**.

Art. 16 – Canali ed altre opere consortili

1.In caso di esistenza di consorzi per l'irrigazione o di bonifica o simili, per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate all'irrigazione od allo scolo delle acque, si applicano le norme in materia del regolamento del Consorzio.

Art. 17 – Piantagioni arboree a ridosso di corpi idrici e aree di pertinenza

1.Le piantagioni, le siepi o i filari esistenti lungo i fossi ed i canali, sono tutelati secondo le norme vigenti in materia forestale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. E' obbligatorio l'estirpo delle piantagioni arbustive e/o arboree nei casi che comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. In particolare lungo le rogge cittadine tutelate ai sensi degli articoli 134 comma 1, lettera a) e 157 del D. Lgs. 42 del 2004, andranno preservati i filari di piante esistenti e qualora, per cause di forza maggiore, si dovesse provvedere all'abbattimento di uno o più esemplari gli stessi andranno ripristinati nel rispetto delle norme di tutela del paesaggio.

2.Le colture agrarie, ove non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, dovranno avere una distanza minima di ml. 5.00 dalla sponda, ovvero di ml. 4.00 dall'argine dei fossi o canali.

3.La distanza minima dei pioppeti dalla sponda dovrà essere di ml. 10.00.

4.Al fine di preservare e incrementare la funzione di stabilizzazione delle sponde, di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa e di conservazione della biodiversità, la vegetazione lungo

i corsi d'acqua dovrà essere mantenuta e ripristinata con l'impiego di piante autoctone, nell'ambito di un più generale approccio alle tecniche di riqualificazione fluviale.

5.Costituiscono aree di pertinenza dei corpi idrici, secondo l'art. 115 del D. Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), le fasce di almeno ml. 10.00 dalla sponda dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11.

6.La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 100,00** ed un massimo di **€ 600,00**.

Art. 18 – Divieti su acque pubbliche

1.In osservanza delle disposizioni di legge sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

a) formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporanee o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi che sostengono le rive per una distanza non inferiore a mt. 9.00 dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per rivi, canali e scolatoi pubblici lo stesso divieto è limitato alle piantumazioni aderenti alle sponde;
d) la piantumazione di qualunque specie di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
e) la piantumazione di alberi e siepi, e il sommovimento del terreno a distanza inferiore a quella prevista dalle vigenti norme di legge;
f) qualsiasi opera o azione che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, a cui sono destinati gli argini e i relativi accessori e manufatti;
g) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, arginati e non arginati, ed ogni altro tipo di manufatti attinenti;
h) gli scavi a distanze minori di mt. 10.00 dal piede degli argini, escluse le lavorazioni eventuali per la disposizione di tubazioni per irrigazione e/o drenaggio.

2.La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 300,00**.

Art. 19 – Tombinatura dei fossi

1.Per tombinatura si intende la copertura di fossi o canali con tubi o scatolari che ne mantengano e garantiscano inalterata la funzionalità idraulica.

2.I proprietari di fossi e canali che intendano eseguire opere di tombinatura nei fondi di proprietà devono ottenere apposita autorizzazione dal Comune nel rispetto delle relative prescrizioni tecniche.

3.La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma precedente, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra **€ 200,00** e **€ 1.200,00** e la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere realizzate e del ripristino dei luoghi a cura e spese dei responsabili, con eventuale intervento sostitutivo da parte del Comune e oneri a carico degli stessi.

Art. 20 – Chiusura di fossi (tombatura)

1.Per tombatura si intende la chiusura totale o parziale di fossi e canali senza l'apposizione di tubi o scatolari per mantenere la funzionalità idraulica degli stessi.

2.E'fatto divieto di chiusura (tombatura) dei fossati da parte dei proprietari dei fondi se non preventivamente autorizzata dal Comune.

3.Tale autorizzazione è necessaria anche nel caso di spostamento o modifica dei fossi o canali ed il richiedente dovrà in ogni caso provare:

- la necessità dell'opera,
- la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque,
- la non alterazione dell'assetto naturalistico fornendo indicazioni per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

4.La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 3, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra **€ 500,00** e **€ 3.000,00** e la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere realizzate e del ripristino dei luoghi a cura e spese dei responsabili, con eventuale intervento sostitutivo da parte del Comune e oneri a carico degli stessi.

Art. 21 – Costruzione di nuovi fossi e canali e relativa manutenzione

1.Per lo scavo di fossi o canali su terreni privati si deve osservare una distanza minima dal confine uguale alla profondità del fosso o del canale, mentre per lo scavo di fossi o canali a confine con i cigli stradali, la distanza di cui sopra deve essere pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto di inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

2. I fossi vanno regolarmente sfalciati e periodicamente profilati al fine di mantenere/ripristinare la profondità originale.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 100,00** ed un massimo di **€ 600,00**.

TITOLO IV

VIABILITA' RURALE

Art. 22 – Definizione

1.Viene definita viabilità rurale del Comune di Udine l'insieme delle strade non comprese nelle categorie di strade vicinali ed interpoderali così come definite dall'art. 3 del Codice della Strada.

Art. 23 – Consistenza della viabilità rurale

1.E'fatto divieto di alterazione o chiusura delle strade vicinali, anche se asservite ad un'unica proprietà.

Art. 24 – Strade vicinali ed interpoderali: obblighi dei frontisti

1.E'fatto obbligo ai frontisti di:

a) tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da terzi;
b) conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette delle suddette strade.

Art. 25 – Diritto di passaggio

1.Lungo le strade rurali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, se non con mezzi non idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

2.Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.

3.Per le strade interpoderali lo spazio utile per il passaggio di mezzi agricoli non può essere inferiore a mt. 4.00.

Art.26 – Accessi e diramazioni

1.Non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione del Comune.

2.E'vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori degli appositi passaggi di accesso a questi ultimi.

Art. 27 – Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

1.Le passerelle e/o i ponticelli insistenti su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti, previa autorizzazione edilizia, dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Agli stessi proprietari compete la manutenzione, che deve essere eseguita con modalità tali da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

Art. 28 – Aratura e lavorazioni agricole ai bordi delle strade

1.I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul confine delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare "capitagna", in modo da volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, la sede stradale durante la lavorazione dei fondi.

2.Le "capitagne" di regola, non devono avere larghezza inferiore a mt. 1.00.

3.E'fatto obbligo di mantenere una fascia di rispetto di almeno mt. 1,00 in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine dei fossi o canali di scolo adiacenti le strade e contermini ai fondi.

4.Una "capitagna" di mt. 1,50 dovrà essere mantenuta anche dal margine dei corsi d'acqua pubblici, fatte salve ulteriori particolari restrizioni.

5.Sarà cura dei frontisti dei fondi contermini alle strade e ai fossi laterali, verificare periodicamente che le operazioni di lavorazione dei terreni non pregiudichino il naturale deflusso delle acque.

6.Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo.

7.E'fatto obbligo all'operatore agricolo di accertarsi che la macchina operatrice o accessori e parti di essa (pneumatici, aratro, accessori speciali) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

8.La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 300,00**.

9.Il trasgressore dovrà inoltre provvedere alla riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini ed alla formazione della regolare "capitagna" e/o "capezzagna" entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della infrazione

Art. 29 – Spigolature

1.Senza il consenso del proprietario è vietato manovrare e/o invertire mezzi ed attrezzature, spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto o incolti.

2.La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 300,00**.

TITOLO V

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 30 – Movimenti di terra

1.E'considerata normale pratica agricola lo sbancamento di parti di territorio inferiori ad Ha 1,00 e a movimenti di terra in volume non superiori a mc. 2000, purché la profondità di sterro non ecceda la misura di cm. 40. Nei casi di eccedenza di tali parametri dovrà essere richiesto il rilascio di idoneo titolo abilitativo edilizio. Non è consentito l'asporto di terre o ghiaie.

Art. 31 – Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli

1.Salvo autorizzazione delle competenti Autorità, è fatto divieto di eliminazione totale o parziale di siepi e zone boscate esistenti, di prosciugamento di torbiere e prati umidi, la chiusura delle olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva e di modifica della morfologia delle rive.

2.In caso di inadempienza, il proprietario o chi per esso, avrà l'obbligo del ripristino, con le modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione procedente.

Art. 32 – Accorpamento di fondi agricoli

1.Gli accorpamenti fondiari superiori ad Ha. 5, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa autorizzazione comunale del piano di riordino.

Art. 33 – Realizzazione di impianti irrigui ed irrigazione

1.La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad autorizzazione nei casi in cui:

a) il trasporto delle acque avvenga mediante canalette in cemento armato entro e fuori terra;
b) l'impianto preveda la realizzazione di manufatti in cemento armato per l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione.

2.Gli impianti irrigui, siano fissi o mobili, devono essere regolati in modo da non invadere la sede stradale e non arrecare danno o molestia ai passanti, evitando il verificarsi di incidenti di qualsiasi tipo.

3.Gli irrigatori installati lungo le strade o prospicienti alle stesse, devono essere provvisti di dispositivo a settore, oppure devono essere dotati di barriera antispruzzo, in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata, compatibilmente con gli eventi atmosferici. In ogni caso l'utilizzatore dell'impianto è responsabile del corretto posizionamento dello stesso.

4.La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 300,00**.

5.L'utilizzo di macchinari da irrigazione rumorosi (motopompe, sistemi di pompaggio che utilizzano la potenza motrice di mezzi agricoli) sono consentiti nei tempi stabiliti dal Consorzio di bonifica.

Art. 34 – Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee

1.E'vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti normative.

TITOLO VI

ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 35 – Aratura degli stocchi

1.E'fatto obbligo di aratura o comunque di distruzione dei residui colturali primaverili/estivi entro il mese di marzo dell'anno successivo, fatte salve le misure del PSR legate alle minime lavorazioni.

Art. 36 – Distanze da confini di colture erbacee ed arboree

1.Fatti salvi differenti accordi tra le parti, per i nuovi impianti, dovranno essere rispettate le seguenti distanze dai confini:

- coltivazioni erbacee mt. 0,50
- viti e frutteti a filare mt. 3.00
- piantagioni arboree (h <mt. 3.00) mt. 3.00
- piantagioni arboree – pioppaie mt. 10.00
- pioppaie dalle aree urbane mt. 20.00
- pioppaie dagli edifici residenziali mt. 20.00

Art. 37 – Impiego di prodotti fitosanitari

1.L'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari è regolamentato nel Piano d'Azione Nazionale (PAN) adottato con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 che promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra-agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie…) e nelle aree naturali protette.

Art. 38 – Aspersione di esche avvelenate

1.E'fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo, agli animali domestici ed alla fauna selvatica, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare lungo i confini dei fondi e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la dicitura "presenza di esche avvelenate" o simile.

2.La violazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 300,00**.

TITOLO VII

VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 39 – Vendita diretta di prodotti agricoli

1.I produttori agricoli, per la vendita diretta dei prodotti ottenuti dai loro fondi per coltura o allevamento, devono rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 4, e dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

TITOLO VIII

CONCIMAIE, SPARGIMENTO DI LIQUAMI E MATERIALI ORGANICI

Art. 40 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

1. Per le attività di gestione e utilizzazione agronomica di reflui zootecnici e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento comunale, devono essere scrupolosamente osservate le indicazioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, Codice di Buone Pratiche Agricole (CBPA- DM 19.04.1999), DM 25.02.2016 e, in ambito regionale, Decreto del Presidente della Regione 30.09.2022 n. 119/Pres.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi e deve essere svolta con pratiche che garantiscano la tutela dei corpi idrici, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica, in termine di prevenzione di emissioni inquinanti e moleste, anche di natura odorigena.

3. Il trasporto di liquami e di altro materiale organico (letame) estratti dalle concimaie, dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative sanitarie in vigore con veicoli ed attrezzature idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

4. E'vietato il transito dei mezzi che trasportano le materie suddette nelle aree destinate a mercati, sagre, manifestazioni e riunioni straordinarie di persone quando queste sono in atto.

5. Per lo spargimento dei liquami devono essere utilizzati carri-botte a bassa pressione, per evitare la formazione di aerosol ad alta carica batterica e la propagazione di odori molesti. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi equiparati, ad una distanza inferiore ai 50 metri da un centro abitato o da abitazioni, deve effettuarsi nei seguenti modi:

a) attraverso l'incorporazione nel suolo tramite appositi sistemi di distribuzione che prevedono l'interramento sub-superficiale già in fase di distribuzione, oppure con intervento di aratura da effettuarsi contestualmente allo spandimento o comunque entro e non oltre le 4 ore successive, al fine di ridurre le perdite di azoto ammoniacale per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli. Sono vietati sistemi di distribuzione con piatto deviatore o quelli a lunga gittata che provocano un'elevata polverizzazione e conseguente dispersione in atmosfera di prodotto e componenti volatili;

b) fatto salvo il generale divieto di applicazione dei fertilizzanti azotati per 90 giorni nel periodo tra il 1° novembre e la fine di febbraio, di cui 62 giorni fissi e continuativi tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e i restanti 28 giorni definiti di anno in anno in relazione al decorso meteorologico della singola stagione autunno-invernale e alla praticabilità dei suoli, mediante appositi bollettini agrometeorologici OS.ME.R. resi disponibili sul sito istituzionale della Regione, la dispersione degli effluenti zootecnici sul terreno è consentita nei restanti mesi (dal 1° marzo al 31 ottobre successivo) 08.30 alle ore 19.00, ad eccezione delle domeniche e dei giorni festivi, in cui la pratica non può essere svolta;

c) per quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alla disciplina e ai divieti di utilizzazione dei letami, concimi azotati, liquami e ammendanti organici previsti nelle zone vulnerabili da nitrati dal Decreto del Presidente della Regione 30.09.2022, n. 119/Pres.

6. Deve essere rispettata la corretta pratica agronomica e la compatibilità colturale, evitando ristagni e ruscellamenti, soprattutto in vicinanza di corsi d'acqua, acque superficiali e quant'altro.

7.L'applicazione superficiale dei liquami deve avvenire in condizioni di velocità del vento non superiore a 5 km/h ed essere sospesa nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri nonché su superfici gelate o innevate.

8. Lo spargimento è ammesso solo in qualità di apporto utile alla produzione agricola ed a condizione che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in particolare:

a) è vietata la dispersione di liquami su terreni saturi d'acqua o inondati;
b) è vietata l'aspersione di liquami durante le piogge e nei due giorni successivi ad ogni precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri nonché su superfici gelate e/o innevate;
c) è vietato l'utilizzo di liquami in tutti gli altri casi previsti dal DPR n. 119/2022 e dal Reg UE 2016/429 (norme sanitarie per evitare la diffusione di patologie).

9. Per quanto riguarda il riutilizzo dei fanghi di depurazione civile e industriale si rimanda a specifica normativa nazionale.

10. In conformità a quanto previsto dell'art. 22, comma 8, della Direttiva nitrati vigente, l'utilizzazione agronomica è subordinata alla presentazione della Comunicazione NitrAtti e del P.U.A., trasmessa esclusivamente attraverso il portale regionale "Agri.fvg-NitrAtti", salvo nei casi previsti dal DPR 59/2013 per il rilascio dell'A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale). In quest'ultimo caso la Comunicazione compilata e stampata mediante l'applicativo di cui sopra, viene trasmessa al S.U.A.P.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 200,00** a **€. 1.200,00**. In caso di recidiva, al trasgressore verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€. 300,00** a **€. 1.800,00.**

TITOLO IX

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 41 - Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre

1.Su tutto il territorio comunale, al fine di combattere la diffusione della zanzara *Aedes albopictus,* comunemente chiamata "zanzara tigre", ormai ampiamente diffusa sul territorio comunale, e le altre specie emergenti, tutti i cittadini e gli Amministratori condominiali e tutti i soggetti pubblici e privati, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno solare dovranno attenersi alle seguenti norme:

a) evitare l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti – pubblici o privati – compresi i terrazzi e i balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni, nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, in particolare per i conduttori di orti e/o giardini, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo tale da evitare accumuli idrici a seguito di precipitazioni atmosferiche e/o procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento periodico con cadenza settimanale;
c) trattare l'acqua presente nei tombini, pozzetti di raccolta, smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida direttamente o avvalendosi di imprese di disinfestazione. I trattamenti devono essere effettuati con cadenza quindicinale e comunque dopo ogni precipitazione. I prodotti larvicidi possono essere acquistati presso le farmacie o altri negozi specializzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfestazione di cui sopra, da esibire all'organo di controllo.

2.Ai responsabili dei cantieri edili è fatto obbligo di:

a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni;
b) sistemare i materiali di risulta dell'attività del cantiere in modo tale da evitare raccolte d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dei lavori, nel qual caso deve essere curata la disinfestazione quindicinale e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo.

3.Ai proprietari e responsabili di depositi di ogni genere e attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con particolare riguardo alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:

a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua;
b) assicurare per i materiali stoccati all'aperto e per i quali non sia possibile la copertura, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai di infestazione da praticare al massimo ogni 15 giorni ed in ogni caso nel termine di 5 giorni da ogni precipitazione; preferibilmente

con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita all'organo di controllo.

4.Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale è fatto obbligo di:

a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio, o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili al fine di evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; è suggerito l'accatastamento dei copertoni a piramide con sovrastanti teli impermeabili ben tesi e fissati;
b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli d'acqua difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico – sanitario, concordando con le imprese di smaltimento e/o recupero tempi ridotti di prelievo;
c) provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni ed in ogni caso nel termine di 5 giorni da ogni precipitazione, preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita agli organi di controllo;
d) eliminare l'acqua eventualmente presente nei copertoni prima dell'avvio ad impianti di destino autorizzati.

5. La violazione della disposizione contenuta nel comma 1) del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 300,00**.

6.Le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 2), 3) e 4) del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 200,00** ed un massimo di **€ 1.200,00**.

Art. 42 - Norme per la lotta alla processionaria

1.Ferma restando la disciplina statale e regionale in materia di lotta alla diffusione delle patologie dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente, ai proprietari e a chiunque abbia la disponibilità di terreni privati ubicati sull'intero territorio comunale e su cui insistono piante infestate dalla processionaria del pino viene fatto obbligo di intervenire con sollecitudine mediante asportazione e bruciatura dei nidi. Dovranno altresì essere rimossi e smaltiti con dovute cautele i nidi caduti a terra.

2.Qualora sia necessario asportare rami infestanti, dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

3.E'fatto obbligo ai proprietari e a chiunque abbia la disponibilità dei terreni ove sono situate alberature infestate dalla processionaria le cui fronde confinano con strade aperte al pubblico transito ovvero edifici abitati, oltre a quanto stabilito ai precedenti numeri, di intervenire mediante trattamento endoterapico sui fusti delle piante oppure dell'irrorazione di una soluzione insetticida, in modo tale da colpire le larve presenti all'esterno dei bozzoli. In questo caso dovranno essere privilegiate le tecniche di lotta biologica, integrata e comunque a ridotto impatto ambientale. La rimozione dei nidi ed il trattamento endoterapico devono essere effettuati nel periodo autunno-inverno (normalmente tra novembre e febbraio).

4.Ad ulteriore prevenzione della salute delle persone o degli animali, dovranno essere distrutte le larve che si muovono in lunghe file (processioni) per raggiungere il terreno e avviare la trasformazione da larva a crisalide.

5.La violazione della disposizione contenuta nel comma 2) del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 200,00** ed un massimo di **€ 1.200,00**.

TITOLO X

ANIMALI DOMESTICI E SELVATICI

Art. 43 – Denuncia di malattie infettive e diffusive degli animali

1.In ottemperanza al Regolamento UE 2016/429, i proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco del Comune di residenza e all'Azienda Sanitaria competente per territorio, qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
b) non spostare da casa o dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa di disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario competente per territorio.

2.I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 44 – Accertamento della causa di morte

1. In ottemperanza al Regolamento UE 2016/429, il veterinario del Distretto deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo. Il proprietario, avvisata l'Autorità Sanitaria competente per territorio, dovrà avvolgere la carogna con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o cremazione, ma attendere l'esito dell'accertamento.

Art. 45 – Seppellimento di animali morti da reddito

1.E'vietato il seppellimento di animali morti ma si deve procedere, a seconda dei casi specifici, secondo le indicazioni fornite dal Servizio veterinario.

Art. 46 – Mezzi di trasporto delle spoglie di animali

1.I veicoli o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e al trasferimento delle spoglie di animali agli impianti di trasformazione industriale, ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere alle indicazioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, entrato in vigore il 4 marzo 2011, e dal Regolamento (UE) n. 142/2011 che ne ha stabilito le misure di attuazione.

Art. 47 – Cremazione, trasformazione industriale, infossamento

1.La cremazione deve essere eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

2.L'infossamento deve avvenire in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda freatica. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri

di profondità dal piano di superficie e dovrà inoltre rimanere uno spessore minimo del terreno di due metri fra il fondo della buca ed il livello di massima escursione della falda freatica sottostante. E' ammesso l'impiego di prodotti adeguati, idonei a provocare una vera dissoluzione delle carcasse degli animali ed il rapido annientamento dei germi.

Art. 48 – Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali

1.Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, è consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dai Regolamenti richiamati dal precedente articolo 46. Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 49 – Igiene delle stalle

1.Il bestiame deve essere allevato in stalle di adeguata dimensione, sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione.

Art. 50 – Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

1.I proprietari di cani, gatti e di altri animali di affezione, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, riguardo ai vaccini o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Art. 51 – Cani da guardia

1.I cani da guardia devono essere tenuti in aree recintate o comunque non comunicanti con la pubblica via. Nelle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3.La presenza di cani da guardia deve essere segnalata con apposito cartello posto all'accesso della proprietà.

Art. 52 – Custodia e detenzione di cani o altri animali

1.E'vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25 della LR 20/2012, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell'arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione. Il pagamento viene valutato in base ai casi di ricusazione.

2.È vietato detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena

deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua. (art. 5 LR 20/2012 comma g ter).

3.Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e la L.R. 11 ottobre 2012, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

4.Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 100,00** ed un massimo di **€ 600,00**.

Art. 53 – Circolazione dei cani o di altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1.Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani dovranno essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con robusto guinzaglio, fisso o estensibile, non superiore a cm. 150.

2.E'fatto obbligo al proprietario dei cani di detenere la museruola, morbida o rigida, per tutte le razze di cane, da applicare in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti (Ordinanza del Ministero della salute 6.08.2013).

3.Nei giardini, negli orti, sulle aiuole ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello indicante "Attenti al cane".

4.Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
c) i cani delle forze di polizia, protezione civile e/o molecolari, durante l'impiego per fini di istituto;
d) i cani in aperta campagna custoditi dal proprietario o conduttore.

5.E'vietato condurre animali in luoghi soggetti a pubblico passaggio, quando chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare le deiezioni e, per quanto riguarda le aspersioni di liquidi fisiologici sui muri delle case e/o delle attività commerciali, portare al seguito una bottiglietta d'acqua per la pulizia dei beni imbrattati. La violazione di tale disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 300,00**.

6.Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 100,00** ed un massimo di **€ 600,00**.

Art. 54 – Cattura di cani ed altri animali

1.La cattura di cani e di altri animali ritrovati a vagare in luogo pubblico, è effettuata dal servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure causare o favorire la fuga degli animali da catturare, pena l'applicazione delle disposizioni penali per interruzione di pubblico servizio.

Art. 55 – Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui

1.Chiunque, nei propri fondi, ritrova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti. Nel caso di ritrovamento di cani vaganti, va data immediata comunicazione al Servizio Cinovigili presso il Canile dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

2. Ai sensi dell'art. 925 del Codice Civile, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro venti giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 56 – Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1.La costruzione di ricoveri per animali, allevati per scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento Prevenzione dell' Azienda Sanitaria – Servizio di Igiene e Sanità, per quanto attiene alle competenze in materia del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffusive delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

2.L'autorizzazione deve indicare le specie allevate e la capienza massima, qualora si tratti di:

a) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
b) allevamenti industriali o commerciali che utilizzino rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
c) canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero o di addestramento;
d) allevamento di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia.

3.I ricoveri per animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, lavati e disinfettati almeno una volta l'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

4.Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si farà riferimento alle normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

a) altezza minima dei ricoveri mt. 3,00;
b) dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc. d'aria per capo bovino o UBA (unità bovina equivalente);
c) gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini solo a parità di livello sanitario.

5.E'vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

6.I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno mt. 50,00 dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni, dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazioni di odori molesti.

7.I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale; non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali.

Art. 57 – Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1.I ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, ai fini di difesa ed utilità dovranno rispettare le vigenti norme urbanistiche.

2.In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche ed accordi tra le parti, dovranno essere realizzati in modo tale da:

a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
b) mantenere una distanza minima di mt. 50,00 dalle abitazioni di terzi e mt. 6,00 dalle abitazioni del proprietario del ricovero, fatte salve strutture preesistenti. Tale prescrizione si applica anche alle aree aperte adibite allo stazionamento di animali da cortile (es. pollaio).
c) evitare il ristagno delle deiezioni;
d) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
e) se trattasi di porcilaie, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta;
f) se trattasi di stalle per bovini, equini ed ovini-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
g) i box per i cani, compresa l'area di pertinenza recintata, devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a ml. 10,00 dall'abitazione più vicina.

3.Le porcilaie per l'allevamento ad uso familiare devono essere realizzate preferibilmente in muratura, devono avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi e realizzate con materiale impermeabile, e devono essere dotate di prese d'acqua.

4.Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati e il pozzetto deve essere realizzato in ossequio alle norme previste per la realizzazione delle vasche di raccolta e decantazione liquami.

Art. 58 – Divieto di attivazione di allevamenti

Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (centro storico), B (di completamento), C (di espansione), H (commerciale), D (industriale), del vigente P.R.G.C., è vietato allevare suini, ovini, caprini, bovini ed equini. È consentito detenere cani nella misura non eccedente i 5 capi adulti**.**

Art. 59 – Ricoveri per animali: igiene della costruzione

1.I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a ml. 3,00 per i bovini ed equini, a ml. 2,40 per gli altri tipi e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 20 per ogni UBA. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. Le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla. E'vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di paglericcio usato.

2.I ricoveri per animali ed i fienili devono essere indipendenti dalle abitazioni adibite ad uso residenziale o rurale. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono essere in comunicazione diretta con gli ambienti di abitazione/direzione. Non ci debbono essere aperture sulla stessa facciata di fabbricati ove siano aperte anche finestre delle abitazioni, se non a distanza di almeno ml. 10,00 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno ml. 6,00 per quelli preesistenti.

3.I ricoveri animali non possono essere collocati sotto ambienti abitati.

Art. 60 – Ricoveri per animali: letamai.

1.Tutti i ricoveri di animali devono essere provvisti di letamai. Questi ultimi debbono avere la capacità proporzionata al numero massimo di capi ricevibili, devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

2.I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materiale di rifiuto devono essere posti ad almeno ml. 10,00 dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

3.Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

a) consentire un'autonomia di stoccaggio delle deiezioni della stalla in ottemperanza a quanto previsto dal D.P. Reg. 119 del 30 settembre 2022 e ss.mm.ii;
b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta, con dimensioni minime di 1 mc. per ogni UBA.

4. Sono tollerati per la distribuzione nei campi gli accumuli di letame, limitati ai bisogni di un podere e comunque per una quantità non superiore a mc. 30, purché in aperta campagna e a non meno di ml. 50 da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo ad infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di 90 giorni.

Art. 61 – Ricoveri per animali: abbeveratoi

1.Compatibilmente, gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acque, devono essere realizzati con materiali di facile lavaggio e tenuti costantemente puliti.

2.Ove ciò sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

3.Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso impianto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

Art. 62 – Ricoveri per animali: foraggi e insilati

1.I depositi di foraggi essiccati devono distare almeno ml. 10 dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno ml. 20 dalle abitazioni di terzi mentre per gli insilati le distanze vanno da ml. 20 dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno ml. 50 dalle abitazioni di terzi.

2.Non devono, in ogni caso, essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

3.Limitatamente allo stoccaggio di insilati, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.

4.E'vietato l'uso di copertoni per la copertura di depositi di foraggi, onde impedire il ristagno di acqua al fine di prevenire la proliferazione della zanzara tigre.

5. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze

Art. 63 – Igiene delle stalle

1.Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti, e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

2.Il locale per la raccolta del latte deve essere attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso il pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad una altezza di mt. 2, finestra con apertura verso l'esterno e munita di serramento a vetro anti insetto, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti e lavabo/i per i mungitori.

Art. 64 – Allevamento animali: industria insalubre

1.Ai sensi del D.M. 05/09/1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, sono considerati tali gli allevamenti di qualsiasi specie di animale superiori a 50 capi U.B.A.

Art. 65 – Norme per il controllo e la proliferazione dei volatili

1.Al fine di operare un controllo sulla proliferazione di colonie di volatili nell'ambito delle zone urbane del territorio comunale, spetterà al servizio preposto dall'Ente, in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali, la Lega Italiana Protezione Uccelli e con l'Azienda Sanitaria competente territorialmente, svolgere e adottare tutte le specifiche misure per garantire un concreto controllo sulle colonie esistenti per la tutela dei volatili stessi e le esigenze di sicurezza igienica dei cittadini.

2. È vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.

3. Per la parte normativa e sanzionatoria si rimanda all'art.20 del vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, approvato con delibera consiliare n. 41 dd. 8 luglio 2024.

TITOLO XI

POLIZIA FORESTALE

Art. 66 – Definizioni

1.Bosco: si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno e le aree verdi attrezzate sia pubbliche che private e le superfici di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007 e ss.mm.ii. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

2.Sono escluse le piantagioni arboree da legno sia a breve che a lungo ciclo e gli impianti arborei plurispecifici di turno colturale inferiore a 40 anni.

3.Boschetto: si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per definizione delle aree boschive di cui al comma 1), ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

Art. 67– Diminuzione di superficie boscata

1.E'fatto divieto di riduzione di superficie boscata mediante sradicamento, deceppamento o combustione delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle superfici boscate, se non nei casi e secondo le procedure stabilite dalle vigenti leggi in materia.

2. Nei casi in cui si ricada in ambiti territoriali di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espiantazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione pari ad una volta e mezza quella espiantata.

3. Nei casi in cui si renda necessario espiantare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma precedente.

Art. 68 – Modalità di ceduazione e taglio nelle superfici boscate e nelle siepi

1.La ceduazione di superfici boscate dovrà avvenire con le seguenti modalità:

a) epoca di intervento: 1 ottobre – 31 marzo;
b) il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia;
c) il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice;

d) il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti;
e) l'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più rapidamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione;
f) i residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più rapidamente possibile e comunque entro e non oltre la fase di esbosco;
g) devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di mt. 20 dalle strade;
h) la forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione delle siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nel caso in cui si verifichi, per eventi imprevisti e/o imprevedibili, incidenti, maltempo o altre condizioni, il danneggiamento di piante di pregio o di parte di esse, il Comune, sentiti gli uffici tecnici competenti, può disporre ordinanze di taglio totale o parziale degli esemplari per ragioni di pubblica incolumità. Se tali esemplari risultano di proprietà comunale, sarà il Comune stesso a provvedere al taglio totale o parziale degli esemplari per ragioni di pubblica incolumità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 69 - Recisione di rami protesi e terreni incolti

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, i rami e le siepi che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o di chi ne abbia la disponibilità ogni volta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero ne venga occultata la segnaletica stradale, compresa quella semaforica, su tutto il territorio comunale.

2. Sono ammesse sporgenze di rami purché ad un'altezza superiore a 2,70 metri al di sopra del marciapiede ed a 5,50 metri se sporgenti sulla carreggiata, sempre che non oscurino gli impianti di illuminazione pubblica.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non arrecare pericolo igienico, provvedendo a sfalciare l'erba tutte le volte questa raggiunga un'altezza tale da costituire ricettacolo di ratti, rettili e insetti, evitando altresì il possibile rischio di propagazione di incendi ed il ristagno delle acque. Stesso obbligo grava anche per il verde condominiale.

5. All'interno del centro abitato i terreni di pertinenza di abitazioni e tutti i terreni a qualsiasi uso destinati e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, devono essere tenuti in condizioni da non costituire ricettacolo per ratti, rettili e insetti ovvero tali da offrire rifugio ad animali che siano potenziali vettori di malattie o che comunque siano potenzialmente pericolosi sotto il profilo igienico – sanitario, evitando in particolare accumuli di rifiuti e ramaglie e sottoponendoli a regolare sfalcio dell'erba.

6. Salvo che il fatto non integri gli estremi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 100,00** ad **€ 600,00**.

7. In sede di accertamento e contestazione dell'illecito, l'Organo di polizia provvede alla diffida del responsabile con, in caso di inottemperanza, comminatoria di denuncia per violazione dell'art. 650 c.p. per motivi di sicurezza pubblica e di igiene.

Art. 70 – Pulizia di marciapiedi e cunette

1.Su tutto il territorio comunale, i frontisti di carreggiate stradali e cunette hanno l'obbligo di tenere eventuali siepi, alberi o altri tipi di recinzione costantemente potati tali da garantire una distanza libera dalla sede stradale di almeno 1,00 metro e in altezza del suolo di almeno 2,70 metri.

2. E'altresì fatto obbligo ai frontisti di tenere puliti marciapiede, cunette e caditoie da fogliame, rami, pigne, sementi o quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

3. I proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di collaborare con l'Ente, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede adiacenti e/o prospicienti i rispettivi immobili, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento di polizia e sicurezza urbana.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00** ad **€ 300,00**.

TITOLO XII

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 71 - Sanzioni e provvedimenti

1.La violazione delle singole disposizioni del presente regolamento è punita, ai sensi della vigente normativa, e salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata in via generale ed astratta come indicata negli articoli che la prevedono.

2.Alla contestazione della violazione del presente regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n.689, e dalla Legge Regionale 17 gennaio 1984, n.1. In particolare per quanto riguarda l'estinzione della sanzione pecuniaria, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, oltre alle spese di procedimento. Inoltre entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente competente in materia, scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione personale.

3.Il pagamento della somma dovuta dovrà essere effettuato dal responsabile o dall'obbligato in solido con le forme specificate nel verbale e previste eventualmente da specifici atti organizzativi, indicando il nome dell'interessato, il numero del verbale (se presente), la data dell'accertamento, in ogni caso con riferimenti chiari al verbale di accertamento.

4.Qualora dalla violazione del presente Regolamento, o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, il trasgressore è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria grava su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

5.Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, risponderà il rappresentante legale e, come obbligato in solido, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della Legge n.689/1981, la stessa persona giuridica.

6.Qualora le norme del presente Regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria corrispondente all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di sospensione o cessazione di una determinata attività illecita, o di rimozione di un'opera abusiva, nel verbale di accertamento della violazione verrà intimato di provvedere agli obblighi di cui sopra entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del medesimo verbale. In caso di inottemperanza nel termine indicato, l'ufficio comunale competente provvederà ad emettere specifica ordinanza con cui viene disposto un termine perentorio entro cui provvedere all'esecuzione dell'obbligo inadempiuto. Decorso inutilmente detto ulteriore termine, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al successivo recupero delle somme anticipate con ordinanza – ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo. L'inadempiente verrà altresì deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale qualora ne ricorrano i presupposti.

7.In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 13, 19 e 20 della Legge n.689/1981, gli operatori di Polizia Locale e, in generale, tutti gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione, e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

8.Le cose sequestrate saranno custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di sequestro che deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente. La quale dispone con ordinanza – ingiunzione la confisca, la restituzione o la distruzione delle cose sequestrate.

9.Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20 della Legge n.689/1981, le cose oggetto di confisca potranno essere vendute o distrutte. Il prezzo di vendita servirà alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e custodia delle stesse. Il residuo eventuale sarà restituito all'avente diritto. In luogo della vendita sarà possibile disporne la distruzione ovvero la devoluzione ad enti o istituti di beneficienza.

10.Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento per le quali non sia prevista una sanzione specifica, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di **€ 50,00** ed un massimo di **€ 300,00**.

Art. 72 – Ordinanze sindacali e dirigenziali

1.Il Sindaco ed i Dirigenti dei Servizi Comunali nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente regolamento, o di altre norme che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero necessarie in materia di Polizia Rurale, oltre a quelle già specificamente indicate.

TITOLO XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 – Abrogazioni e disposizioni finali

1.E'abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.

2.Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi, compatibilmente e se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

3.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi della Legge regionale n.21/2003 e ss.mm.